

FOCUS AUTO 2019

LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA

Aumenti delle sanzioni, stretta su chi guida senza assicurazione e con targhe straniere. Uno sguardo al nuovo anno sulla strada grazie alla collaborazione del Comandante della Polizia locale di Nogara, Luigi Sagliocco

Il Codice della Strada si aggiorna costantemente e anche per il 2019 sono state introdotte alcune importanti novità. Grazie alla collaborazione del Comandante di Polizia locale di Nogara, Luigi Sagliocco, abbiamo dato uno sguardo alle modifiche introdotte per il nuovo anno, comprendenti anche quelle previste dal Decreto Sicurezza.

AUMENTANO LE SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada sono aumentate del 2,2%, in base all'adeguamento automatico all'indice Istat. Ecco alcuni esempi:

- Inosservanza di segnali di obbligo, divieto e limitazioni nei centri abitati passa da 41 a 42 euro, il pagamento entro 5 giorni da 28,70 a 29,40 euro.
- Inosservanza della luce rossa del semaforo da 163 a 167 euro, il pagamento entro 5 giorni da 114,10 a 116,90 euro.
- La sanzione per omesso uso delle cinture di sicurezza, per conducente o passeggero maggiorenne aumenta da 81 a 83 euro, il pagamento entro 5 giorni da 56,70 a 58,10 euro.

MULTE TRAMITE PEC

Già dalle precedenti modifiche al Codice della Strada, chi possiede un indirizzo di posta elettronica PEC riceverà il verbale e la sanzione direttamente nella propria casella di posta elettronica. Se l'organo accertatore ha contestato direttamente la sanzione al conducente, il verbale sarà inviato all'indirizzo indicato nel momento in cui è stato redatto il verbale, se il verbale d'accertamento d'infrazione viene redatto d'ufficio senza contestazione immediata, verrà inviato al proprietario del mezzo qualora le Forze dell'ordine siano già in possesso dell'indirizzo PEC o quello risultante dagli elenchi pubblici. Il documento informatico dovrà contenere il seguente oggetto del messaggio di posta: "atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada".

Il messaggio deve contenere:

- La relazione di notifica, corredata di firma digitale con denominazione dell'Amministrazione; il nome del Responsabile della notifica; l'indirizzo PEC a cui è stato inviato il verbale; il nome dell'elenco consultato per recuperare l'indirizzo usato per la spedizione.
- Una copia per immagine su supporto informatico del verbale cartaceo conforme all'originale oppure una co-

pia conforme del documento informatico, in caso di verbale non analogico, verbale che riporta la firma digitale del mittente.

VEICOLI NOLEGGIO CON CONDUCENTE: LE NUOVE REGOLE

Sono in vigore da alcuni giorni novità per le imprese di noleggio con conducente.


Si prevede che la richiesta del servizio possa essere effettuata anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, non soltanto presso la rimessa ma anche presso la sede. Il vettore dovrà compilare il foglio di servizio in formato elettronico. Fino all'adozione del decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso. È consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Viene imposto anche il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo "archivio informatico pubblico nazionale" che registrerà tutte le licenze anche dei veicoli "taxi".

AUMENTANO LE SANZIONI PER CHI CIRCOLA SENZA ASSICURAZIONE

Le nuove norme della legge nr. 136/2018 denominato anche "decreto fiscale" prevedono un aumento delle sanzioni amministrative per chi circola senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Inoltre è prevista la decurtazione di 5 punti della patente a carico del conducente quale responsabile della violazione. In caso di mancata identificazione del conducente, per il proprietario consegue l'obbligo, previsto dall'art. 126 bis C.d.S., di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. L'omissione della comunicazione senza giustificato e documentato motivo è soggetta ad una sanzione amministrativa.

Nel caso in cui si decida di rendere operante l'assicurazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento del premio oppure si provveda alla demolizione e alla contestuale radiazione del veicolo, l'importo della sanzione non sarà più ridotto di un quarto, ma della metà dell'importo minimo indica-



IN VIGORE LA RECIDIVA BIENNALE

Altra particolarità: è stata introdotta l'ipotesi della "recidiva biennale" come reiterazione della violazione amministrativa. Accade nel caso in cui un soggetto è incorso per più di una volta in un periodo di due anni, nella violazione prevista dalla mancanza di copertura assicurativa. Le violazioni devono essere commesse a partire dal 19/12/2018. All'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi e sia corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo non viene immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni.

ECOBONUS 2019

Novità sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Si parte da 1.500 euro (senza rottamazione) fino a 2.500 euro (con rottamazione) per le auto ibride con emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/km. Lo sconto sulle elettriche parte invece da 4.000 euro fino a 6.000 euro per le auto con emissioni fino a 20 g/km da rottamare. L'unico limite sulle auto a zero emissioni è il costo massimo di 50.000 euro IVA esclusa, quindi di 61.000 euro di listino. Restano fuori dall'Ecobonus dunque i modelli di lusso. Va applicato a chi acquista il veicolo anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021.

Sono previste inoltre detrazioni fiscali al 50% per l'installazione di colonnine di energia elettrica fino a un massimo di 3.000 euro in 10 anni. Il contributo viene corrisposto dal venditore attraverso un'operazione di compensazione sul corrispettivo d'acquisto. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo il venditore è obbligato, pena il mancato riconoscimento del contributo, a consegnare il veicolo usato ad un demolitore e a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione su "Il portale dell'automobilista".

ECOTASSA

Contestualmente con l'ecobonus è stata introdotta anche l'imposta sulle immatricolazioni di veicoli in base alle emissioni di CO2, oltre i 160g/km per le immatricolazioni dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. L'ecotassa sarà applicata anche su veicoli esteri che saranno immatricolati in Italia.



LUIGI SAGLIOCCO - Comandante della Polizia locale di Nogara

Emissioni CO2 (g/km)	Imposta (euro)
161 – 175	1.100
176 – 200	1.600
201 – 250	2.000
Oltre 250	2.500

DECRETO SICUREZZA: LE NOVITÀ SULLA STRADA

Il Decreto Sicurezza, entrato in vigore il 4 dicembre, ha introdotto diverse novità anche nel Codice della Strada.

STRETTA SUI PARCHEGGIATORI ABUSIVI

Il decreto introduce un significativo giro di vite nei confronti dei parcheggiatori abusivi, anche avvalendosi di terze persone, che rischiano di non cavarsela più soltanto con delle sanzioni ma potranno addirittura finire in carcere in due ipotesi: se nell'attività sono impiegati minorenni o se il soggetto è recidivo in quanto già sanzionato con provvedimento definitivo. È sempre disposta la confisca del denaro percepito.



GIRO DI VITE PER LE TARGHE STRANIERE

I veicoli con targa estera utilizzati da conducenti residenti nel nostro Paese da più di sessanta giorni devono essere immatricolati in Italia oppure essere condotti oltre confine mediante foglio di via e consegna delle targhe. Con l'entrata in vigore del decreto è vietata la loro circolazione sul territorio italiano.

L'immatricolazione, con il rilascio della carta di circolazione, deve essere richiesta dal proprietario del veicolo e presuppone alcune condizioni: l'avvenuta cancellazione dai registri delle competenti autorità estere e, dove necessario, le verifiche effettuate in sede di visita e la prova per la nazionalizzazione.

In caso di violazione dell'obbligo di nazionalizzazione o del foglio di via l'organo accertatore deve provvedere al ritiro del documento di circolazione e alla sua trasmissione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, mentre al conducente si ordina l'immediata cessazione della circolazione e il deposito del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si ha tempo 180 giorni per adeguarsi senza incorrere nella confisca amministrativa.

LE DEROGHE: sono previste per i veicoli concessi in leasing, in locazione s.c. o in comodato per rapporto di lavoro da parte di impresa costituita in UE o SEE (Spazio Economico Europeo) senza sede in Italia.

